



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agencia per la Coesione Territoriale



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

DISCIPLINARE



20/2015

Agenzia per la Coesione Territoriale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 10, che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale ed ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2014, con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 4 febbraio 2015;

VISTA la Decisione della CE C(2007) 3982 del 17 agosto 2007 di adozione del “Programma Operativo Nazionale *Governance* e Assistenza Tecnica 2007-2013 obiettivo convergenza FESR 2007-2013”

VISTE le Decisioni della CE C(2012) 7100 del 9 ottobre 2012 e C(2014) 9103 del 26 novembre 2014 di modifica del “Programma Operativo Nazionale *Governance* e Assistenza Tecnica 2007-2013 obiettivo convergenza FESR 2007-2013”;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014, che approva l'Accordo di Partenariato con l'Italia;

VISTA la Decisione della CE C(2015)1343 del 23 febbraio 2015, che adotta il “Programma Operativo Nazionale *Governance* e Capacità Istituzionale” per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” in Italia;

VISTI i punti 2.A.6.1 e 4.1.1 del suddetto Programma *PON Governance*, tenendo conto delle osservazioni della Commissione europea espresse nella decisione del 28 ottobre 2014, C(2014)



8210, Sez. 1, n 1.1.1., paragrafo 14, che prescrivono “*maggiore ricorso al know-how della società civile, del settore privato, delle università, degli esperti e dei professionisti*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e sugli incarichi di collaborazione affidati a personale esterno all'amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014, con il quale sono state trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

CONSIDERATO che fino all'adozione del regolamento di organizzazione in ordine al funzionamento interno dell'Agenzia per la coesione territoriale, il Direttore Generale dell'Agenzia si avvale degli Uffici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, così come stabilito nel relativo DPCM di designazione del 4 novembre 2014;

TENUTO CONTO che l'Agenzia per la coesione territoriale, per il periodo di programmazione 2014 – 2020 è titolare di due Programmi Operativi Nazionali: PON *Governance* e Capacità Istituzionale e PON Città Metropolitane;

VISTO il “Programma di Azione Coesione Complementare al PON *Governance* e Assistenza Tecnica 2007-2013” approvato con la nota protocollo n. 000193 5 P-1 .1 .3 del 2 aprile 2015 del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Graziano Delrio;

VISTA la Determina 5/2015 del 2 aprile 2015 del Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale riguardante la designazione delle Autorità del “Programma Operativo Nazionale *Governance* e Capacità Istituzionale 2014-2020”;

VISTA la Determina 11/2015 del 17 aprile 2015 del Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale riguardante la designazione delle Autorità del “Programma di Azione Coesione Complementare al PON *Governance* e Assistenza Tecnica 2007-2013”;

VISTO l'articolo 59 del Reg. CE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo alla possibilità per gli Stati Membri di utilizzare i fondi SIE per sostenere, tra l'altro, iniziative di assistenza tecnica finalizzate alla riduzione di oneri amministrativi a carico



dei beneficiari, azioni tese al rafforzamento delle capacità dei partner interessati nonché lo scambio di buone prassi;

RITENUTO di dover procedere all'emanazione di una apposito disciplinare per regolare le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

ADOTTA

il presente disciplinare per la selezione degli esperti:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente disciplinare regola le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 2

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Per le esigenze dell'Agenzia e per i progetti finanziati con le risorse a valere dei Programmi Operativi Nazionali e i Programmi d'Azione Coesione di cui l'Agenzia stessa è titolare, in conformità con la pertinente normativa comunitaria e nazionale in materia e con le prescrizioni contenute negli stessi Programmi Operativi e Complementari, possono essere conferiti incarichi di collaborazione a personale esterno previo espletamento delle procedure regolate con il presente disciplinare volte anche ad assicurare la selezione a mezzo di valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Per il conferimento di tutti gli incarichi esterni è necessaria la presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ai fabbisogni inerenti l'Agenzia e/o gli obiettivi dei progetti finanziati dai Programmi di cui al comma 1;
 - b) la determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della



collaborazione;

- c) la preliminare individuazione della fonte finanziaria sulla quale dovrà gravare la spesa.
3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
4. Si prescinde dalla procedura comparativa per lo svolgimento di attività formative-divulgative quali seminari, conferenze, giornate di studio, tavole rotonde, docenze nell'ambito di corsi di formazione da parte di esperti di particolare e rinomata competenza professionale, a livello nazionale e/o internazionale.

Art. 3

(Individuazione del fabbisogno)

1. L'espressione del fabbisogno deve emergere da una specifica analisi effettuata, a cura dei dirigenti referenti delle strutture di cui si avvale l'Agenzia, in base alle effettive attività di competenza degli uffici, approvata dal Direttore Generale. Nel caso di esigenze connesse all'attuazione di obiettivi dei Programmi Operativi, di cui al comma 1 dell'art. 2, il fabbisogno deve essere coerente con i progetti ammessi a finanziamento previa valutazione da parte dell'Autorità di Gestione competente.

Art. 4

(Individuazione delle professionalità)

1. Ai fini dell'individuazione delle professionalità richieste deve essere attivata una procedura di selezione mediante la pubblicazione di un avviso.
2. Nell'Avviso devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
 - a) descrizione del fabbisogno e/o riferimento al progetto;
 - b) indicazione della fonte di finanziamento sulla quale graverà la spesa;
 - c) tipologia dell'incarico;
 - d) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - e) gli specifici requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - f) durata dell'incarico;



- g) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - h) l'ammontare del compenso, adeguatamente motivato, e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - i) termini e modalità per la presentazione delle candidature;
 - j) modalità di svolgimento della selezione;
 - k) criteri di ammissibilità e di valutazione;
 - l) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico il candidato deve:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
4. Alla procedura deve essere data idonea pubblicità sul sito web dell'Agenzia dal quale l'Avviso deve, inoltre, essere liberamente accessibile.

Articolo 5

(Domande di ammissione e termini di presentazione)

1. Le domande di ammissione, indirizzate all'Agenzia per la coesione territoriale, si considerano prodotte in tempo utile se perverranno all'Ufficio del protocollo dell'Agenzia con le modalità ed entro il termine indicato nell'Avviso. Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine stabilito.



2. Nella domanda, redatta in lingua italiana, riferita specificamente alla procedura cui si intende partecipare, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e con le modalità previste dal DPR 28/12/2000, n. 445, a pena di esclusione:
- a) il nome e cognome;
 - b) la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;
 - c) la cittadinanza della quale è in possesso;
 - d) il comune di residenza e l'indirizzo;
 - e) il possesso del titolo di studio previsto nell'avviso di procedura comparativa con l'indicazione del voto, della data di conseguimento del titolo stesso e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;
 - f) l'esperienza professionale maturata presso organismi pubblici e privati, come richiesta nell'Avviso;
 - g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;
 - h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
 - i) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario e i procedimenti penali eventualmente pendenti a carico);
 - j) il godimento dei diritti civili e politici;
 - k) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari;
 - l) la conoscenza della/e lingua/e straniera prevista nell'Avviso;
 - m) la conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, internet, posta elettronica), qualora previsto nell'Avviso;
 - n) l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico oggetto dell'Avviso ovvero di condizioni di conflitto d'interesse in ordine all'attività del'Agenzia.
3. I candidati che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre dichiarare:
- a) di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;



- b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - c) di avere ottima conoscenza della lingua italiana.
4. Nelle domande deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura e ogni eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente all'indirizzo dell'Ufficio a cui è stata indirizzata la domanda.
 5. Il candidato deve allegare alla domanda oltre al proprio curriculum debitamente firmato:
 - a) copia del documento d'identità, firmato in calce;
 - b) copia del codice fiscale;
 6. La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n°445/2000.

Art. 6

(Commissione)

1. L'analisi delle candidature è effettuata da una Commissione appositamente nominata dal Direttore Generale dell'Agenzia.
2. La Commissione è composta da tre membri, un Presidente e due Componenti, coadiuvata da un Segretario, scelti nell'ambito del personale dell'Agenzia.

Articolo 7

(Valutazione)

1. La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, valuta i titoli e redige una prima graduatoria di merito. Saranno invitati al colloquio conoscitivo di approfondimento, ai fini della valutazione finale, un numero di candidati pari al doppio delle posizioni di cui all'Avviso, secondo l'ordine della graduatoria.
2. La Commissione verifica l'attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all'oggetto dell'incarico da conferire e accerta il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato necessaria per l'espletamento dell'incarico da



affidare e all'esito di tale complessiva valutazione, redige giudizi relativi ad ogni singolo candidato ammesso a colloqui.

3. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese, sarà redatto, a cura del Segretario della Commissione apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.
4. Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria finale e la adotta con propria deliberazione, riportata nel relativo verbale.
5. La Commissione conclusi i lavori, consegna gli atti della procedura al Direttore Generale dell'Agenzia.
6. L'Avviso potrà inoltre prevedere la possibilità che dalla graduatoria stabilita dalla Commissione, l'Agenzia possa attingere per l'attivazione di ulteriori incarichi di collaborazione, per la copertura di analoghi profili, ove se ne rappresenti la necessità.

Articolo 8

(Approvazione atti)

1. Il Direttore Generale dell'Agenzia, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di approvazione degli atti di selezione.
2. Il risultato della procedura è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

Articolo 9

(Conferimento dell'incarico)

1. Ai candidati prescelti verrà conferito l'incarico di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione. Resta fermo che l'Amministrazione, in conformità alla disciplina vigente, si riserva il potere di conferire un numero di incarichi inferiore a quello indicato nell'avviso relativo all'avvio della procedura di selezione.
2. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, sottoscritto dal professionista incaricato e:
 - a) dal Direttore Generale nel caso in cui l'incarico venga conferito per le attività dell'Agenzia;
 - b) dal Dirigente dell'Ufficio dell'Autorità di Gestione del "PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" nel caso in cui l'incarico venga conferito a valere sulle risorse



del programma medesimo;

- c) dal Dirigente dell'Ufficio dell'Autorità di Gestione del "PON Città Metropolitane" nel caso in cui l'incarico venga conferito a valere sulle risorse del programma medesimo;
- d) dal Dirigente della Divisione IX - ex DPS DGPRUC - nel caso in cui l'incarico venga conferito a valere sulle risorse del "PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 o del Programma d'Azione Coesione complementare al PON Governance e Assistenza Tecnica 2007 - 2013".

3. Il contratto deve recare:

- a) l'oggetto della prestazione dando atto, altresì, della sussistenza dei presupposti indicati al precedente art. 2 lettere a) e b);
- b) le modalità di esecuzione della prestazione;
- c) la decorrenza dell'efficacia;
- d) la data di conclusione del rapporto di collaborazione che deve avere natura temporanea che potrà corrispondere a quello di attuazione e chiusura degli stessi Programmi ferma restando la possibilità per l'Agenzia e per il collaboratore di recedere. Tale possibilità deve essere prevista con apposita clausola da inserire nel contratto, con preavviso di almeno tre mesi;
- e) il corrispettivo previsto e le modalità di erogazione dello stesso;
- f) le penali in caso di inadempimento del collaboratore e le modalità per la loro applicazione;
- g) i casi di risoluzione del contratto di collaborazione;
- h) il foro competente per la risoluzione delle controversie.

4. Il corrispettivo, da intendersi onnicomprensivo, al netto degli oneri accessori di legge a carico dell'Agenzia e dell'IVA, se dovuta, nonché degli eventuali costi di trasferta per le attività svolte fuori dalla città di Roma, è suddiviso in fasce come di seguito riportato:

- A. ottantacinquemila euro;
- B. settantamila euro;
- C. cinquantamila euro;
- D. trentamila euro.



5. La commisurazione del corrispettivo è effettuata sulla base delle caratteristiche professionali dell'esperto, della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento della stessa, nonché dei tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere.
Ai fini della liquidazione del compenso, il collaboratore deve presentare una relazione dettagliata e debitamente sottoscritta dal Dirigente referente dell'attività svolta cui dovranno essere allegati in originale, laddove previsti, i prodotti realizzati nonché la notula di pagamento.
6. Il Dirigente referente attesta la regolare esecuzione dell'attività svolta dal collaboratore tramite dichiarazione di nulla osta che invia, unitamente alla relazione ed agli eventuali prodotti, agli uffici competenti per i controlli previsti e per la liquidazione del compenso. In caso di inadempimento del collaboratore, sono attivate le ordinarie procedure previste dal contratto.
7. Nel nulla osta il Dirigente referente deve evidenziare, sotto la propria responsabilità, la coerenza dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico conferito al collaboratore rispetto agli obiettivi originariamente prefissati in sede di conferimento dell'incarico medesimo.
8. Il compenso è frazionato e corrisposto al collaboratore a scadenze predeterminate in correlazione alle fasi delle attività oggetto dell'incarico, e comunque, secondo quanto stabilito nel contratto.

Art. 10

(Adempimenti successivi al conferimento)

1. Gli incarichi conferiti devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi.
2. Gli incarichi conferiti sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia.

Articolo 11

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio all'avviso di selezione della relativa procedura comparativa che costituisce "lex specialis".



Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Roma, li 12 GIU. 2015

M. Ludovica Agrò

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ludovica Agrò', written over the printed name.